



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Riccardo Guida, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20278/2009 promossa da:

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. Giulio Caselli.

ATTRICE

contro

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. Francesco Corsi.

CONVENUTA

Oggetto: invalidità del piano finanziario denominato <<4YOU>>.

Conclusioni delle parti: come in atti.

FATTO E DIRITTO

Premesso in fatto che:

con citazione ritualmente notificata [REDACTED] ha convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la [REDACTED] spa chiedendo che sia dichiarata la nullità del contratto <<4YOU>> dalla stessa stipulato con la Banca Toscana (incorporata dalla convenuta), ovvero che esso venga annullato, con conseguente condanna dell'istituto di credito a restituire tutto quanto da lei pagato in esecuzione del contratto (euro 60.735,50 al 30.11.2009), oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria o, in estremo subordine, che venga dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento della Banca e, in ogni caso, che la convenuta sia condannata al risarcimento del danno, quantificato in euro 15.500,00;

in comparsa di risposta la Banca ha chiesto la reiezione della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna della cliente al pagamento di euro 68.386,33, oltre accessori; la causa, istruita sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6.03.2013;

osserva il Tribunale che la domanda è fondata nei limiti che seguono.

Natura giuridica del piano finanziario denominato <<4YOU>>



Il piano finanziario di cui si discute ha natura complessa, ma il suo contenuto è suscettibile di essere compreso da un investitore di media diligenza ed attenzione.

Lo schema negoziale prevede la concessione di un finanziamento di euro 68.386,33, al tasso annuo del 6,67%, rimborsabile in 173 rate mensili costanti, dell'importo di euro 619,75 cadauna, con scadenza, della prima rata, il 30.09.2001 e dell'ultima rata il 31.01.2016.

Tale finanziamento, costituente un <<servizio accessorio>>, contemplato dall'art. 1 VI comma lett. c) del TUIF, è destinato in parte all'acquisto di titoli obbligazionari aventi un rendimento fisso e in parte (inferiore alla prima) alla sottoscrizione di fondi comuni di investimento mobiliare istituiti dalla società Ducato Gestione Spa.

L'investitore diviene proprietario dei titoli che sono costituiti in pegno a favore della Banca, a garanzia dell'integrale rimborso di quanto dovuto dal cliente in dipendenza dell'iniziale finanziamento.

Il finanziamento è assistito da una polizza assicurativa stipulata tra la Banca e una compagnia d'assicurazioni, gratuita per il cliente.

Le quattro componenti (finanziamento, componente obbligazionaria, componente azionaria e polizza assicurativa) spiegano la denominazione del prodotto <<4YOU>>.

L'analisi di questi dati è già idonea a dimostrare che il contratto in questione ha una propria funzione economico-sociale meritevole di tutela.

La sommatoria dei valori nominali degli investimenti obbligazionari e in fondi cui è destinato il finanziamento ammonta ad un importo maggiore della somma che il cliente è tenuto a rimborsare alla Banca nell'arco di 15 anni.

Si tratta, dunque, di una forma di risparmio a capitale garantito dalla componente obbligazionaria, in cui l'effettiva ed eventuale percentuale di guadagno (*spread*) dipende dalla redditività dell'investimento azionario che, pur nell'incertezza dell'andamento dei mercati, dovrebbe essere assicurata dall'orizzonte di lungo termine dell'investimento.

Conoscenza del contratto e assenza dei vizi del consenso

Premesso che questi dati emergono con sufficiente chiarezza dallo schema negoziale, si ripete, comprensibile da parte di un investitore dotato di media diligenza ed attenzione, appaiono infondate tutte le censure mosse dall'attrice all'operato del funzionario della Banca che le propose la sottoscrizione del piano <<4YOU>>.

Ne consegue che vanno disattese le doglianze concernenti l'*annullabilità* dello schema negoziale per vizio del consenso, determinato da *dolo* o da *errore essenziale*.

Assenza del contratto quadro e contratto stipulato dalla banca in conflitto d'interessi

La tesi dell'attrice di nullità del negozio per mancanza sia del *contratto quadro* d'intermediazione finanziaria sia del contratto <<4YOU>>, è smentita dalla produzione in giudizio, da parte della Banca, del contratto d'intermediazione mobiliare e del piano finanziario denominato <<4YOU>>, entrambi datati 8.08.2001, sottoscritti dalla sig.ra Vangelisti.



Sostiene inoltre l'attrice che l'intera operazione sarebbe stata attuata dalla Banca in *conflitto di interessi* in quanto sia le obbligazioni che i fondi comuni in cui è stata investita la somma finanziata sono stati emessi da società facenti parte del proprio gruppo, il che determinerebbe la violazione dell'art. 21 I comma lett. c) del TUIF.

La norma richiamata impone agli intermediari di organizzarsi in modo da ridurre al minimo il rischio di *conflitto di interessi* e, in situazioni di conflitto, di agire in modo da assicurare comunque ai clienti *trasparenza ed equo trattamento*.

Orbene, ritiene il Tribunale che tali prescrizioni siano state rispettate in quanto nel contratto il cliente afferma di essere a conoscenza degli interessi in conflitto e, ciò nonostante, autorizza la Banca ad acquistare le obbligazioni e i fondi di investimento (v. il contratto).

Violazione da parte della Banca delle disposizioni del TUIF in tema di diligenza, trasparenza e correttezza

Non sono condivisibili neppure le critiche concernenti l'asserita violazione delle norme del TUIF a tutela del risparmiatore (artt. 21 e segg. TUIF), riguardanti gli obblighi di un'adeguata e completa informazione sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto finanziario cui si riferisce la proposta di investimento.

Già si è detto della validità del contratto, che consiste in una forma di risparmio a capitale garantito, e dell'assenza di concrete manchevolezze nell'operato e nell'atteggiamento dell'intermediario che ha promosso l'operazione.

Il piano finanziario <<4YOU>>, valutato in termini complessivi, è qualificabile come un'operazione caratterizzata da una certa complessità in forza della componente del finanziamento.

Tale profilo – in sé perfettamente lecito – produce una sostanziale modificazione del tradizionale schema degli investimenti, che di solito sono proiettati verso l'acquisizione di titoli obbligazionari ovvero di pacchetti azionari; esso però non incide sul tessuto negoziale in termini tanto pregnanti da ingenerare un decisivo squilibrio tra le posizioni soggettive dei contraenti, sicché ne va esclusa l'invocata abusività ed inefficacia.

Nullità della clausola di recesso anticipato

Ciò precisato in relazione alla tenuta dell'impianto generale del contratto, ritiene tuttavia il Tribunale che la *clausola di recesso anticipato* di cui all'art. 8 (sez. II), laddove prevede a carico del cliente una *clausola penale d'importo manifestamente eccessivo*, è nulla ai sensi del combinato disposto degli artt. 33, II comma lett. f), 36 del Codice del Consumo.

Detta clausola contrattuale di disciplina del recesso *ad nutum*, sul piano lessicale, è connotata da proposizioni assolutamente oscure e criptiche non solo dal punto di vista del risparmiatore medio, ma pressoché per la totalità dei potenziali investitori, compresa l'attrice che non può certo essere considerata un *operatore qualificato*, esperto dei mercati finanziari.



Per di più la previsione negoziale culmina in una formula di matematica finanziaria - per la determinazione dell'importo che verrà corrisposto alla Banca dal cliente che eserciti il recesso -, incomprensibile, fatta eccezione per gli economisti, purché esperti in matematica finanziaria.

Sta di fatto che l'onere per il recesso anticipato si sostanzia per l'investitore in una vera e propria penale, consistente nella differenza (pari all'1%) tra il tasso impiegato per il finanziamento ed il tasso impiegato per attualizzare le rate future.

La *clausola* - che impone al cliente, in caso di recesso anticipato, una penale di importo manifestamente eccessivo - è *vessatoria e*, pertanto, affetta da nullità, con la conseguenza che va riconosciuta la facoltà del cliente di recedere *ad nutum* dal piano finanziario senza essere tenuto a corrispondere alla Banca alcuna penale.

L'azione processuale dell'attrice può interpretarsi come manifestazione della volontà di recedere dal contratto denominato <<4YOU>>, il che comporta il suo diritto a ripetere le rate fino ad oggi corrisposte, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, dalla domanda (12.12.2009) al saldo.

E' rimasta priva di dimostrazione e va pertanto respinta la pretesa risarcitoria dell'attrice, relativa a tutti i danni, che avrebbe sofferto per effetto della stipulazione e dell'esecuzione del contratto.

Le considerazioni che precedono comportano la reiezione della domanda riconvenzionale della Banca, fermo il fatto che l'attrice, in virtù di questa pronuncia, è tenuta a restituire alla Banca i titoli che sono stati acquistati in esecuzione del piano finanziario.

Le spese processuali, liquidate ai sensi del DMG n. 140/2012, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:

dichiara nulla la clausola di cui all'art. 8, sez. II del contratto, denominato piano finanziario <<4YOU>>, concluso in data 8.08.2001 e condanna la convenuta a restituire all'attrice tutte le somme che essa ha pagato, quali rate per il rimborso del finanziamento ricevuto, dalla stipula ad oggi, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, dal 12.12.2009 al saldo;

rigetta la domanda di risarcimento dei danni dell'attrice;

rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta e dichiara l'attrice tenuta a retrocedere alla convenuta i titoli acquistati nell'ambito del piano finanziario <<4YOU>>;

condanna la convenuta a pagare all'attrice le spese processuali che liquida in euro 550,00 per spese, euro 5.500,00 a titolo di compenso, oltre all'IVA e al CPA come per legge.

Firenze, 13 giugno 2013

Il Giudice
dott. Riccardo Guida

pagina 4 di 4

